

gresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles, lire 1,000.

Capitolo 91. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'articolo 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (*Spesa d'ordine*), *soppresso*.

Capitolo 92. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata, (leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540, e 12 luglio 1908, n. 444), lire 3,178,200.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. Esprimo brevissimamente un mio desiderio, e cioè che l'onorevole ministro voglia secondare la deliberazione presa dall'amministrazione provinciale di Catanzaro, di studiare qualche progetto delle ferrovie complementari della Calabria, non potendo la provincia per le condizioni del suo bilancio sopportare tutto il peso degli studi.

Se l'onorevole ministro volesse darmi affidamento che aiuterà quell'amministrazione provinciale, perchè possa almeno cominciare a studiare qualche linea, fra le più importanti, rendendo così più possibile che l'industria privata investa i suoi capitali, che da noi non fanno difetto, nell'esecuzione di tali lavori, io gliene sarei riconoscentissimo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. La questione sollevata dall'onorevole Casolini è di gravità straordinaria, perchè creerebbe un precedente che potrebbe essere invocato da altri. Però, date le condizioni del personale, non sono in grado di provvedere. In altre condizioni di personale la soluzione sarebbe forse possibile, ma oggi assolutamente no.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 92 in lire 3,178,200.

Capitolo 93. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi-Terni con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Leggi 12 luglio 1908, numero 444), *per memoria*.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 94. Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idrau-

lici e di bonifica approvati da leggi dello Stato, lire 130,000.

Capitolo 95. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (*Spese fisse*), lire 250,000.

Capitolo 96. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 22,000.

Capitolo 97. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, lire 65,000.

Capitolo 98. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (*Spese fisse*), lire 45,000.

Capitolo 99. Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 700.

Capitolo 100. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale, lire 13,000.

Capitolo 101. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (*Spese fisse*), lire 120,000.

Capitolo 102. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 18,000.

Capitolo 103. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, lire 120,000.

*Opere in Roma (Spese ripartite)*. — Capitolo 104. Opere in Roma dipendenti dalle leggi: 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1 lettere b, c, d); 6 giugno 1907, n. 300 e 11 luglio 1907, n. 592 (art. 1 lettere b e c) (*Spesa ripartita*), lire 10,206,000.

Capitolo 105. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle opere in Roma, lire 18,000.

Capitolo 106. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere in Roma (*Spese fisse*), lire 102,000.

Capitolo 107. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere in Roma, lire 17,200.